Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" – (G.U. n. 63 del 15 marzo 2023)

Sulla base del provvedimento suddetto è ora possibile che le persone segnalino violazioni di disposizioni normative lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente di cui siano venute a conoscenza nel CONTESTO LAVORATIVO (c.d. whistleblowing =denuncia di irregolarità) riguardanti:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici; dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti; della sicurezza dei trasporti, della tutela dell'ambiente; della radioprotezione e sicurezza nucleare; della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; della salute pubblica; della protezione dei consumatori; della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di stato, nonché violazioni connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale.

La nuova disciplina prevede misure di protezione e di garanzia del loro anonimato:

- in favore dei soggetti segnalanti che siano venuti a conoscenza di violazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo: dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi e liberi professionisti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ma anche per i c.d. "facilitatori" (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione), per i colleghi che hanno una relazione di parentela (entro il 4° grado) ovvero un rapporto corrente e abituale con il segnalante, nonché per gli eventuali enti di proprietà o per cui lavora il segnalante ovvero che operano nel medesimo contesto lavorativo.

La segnalazione potrà:

1. essere inserita in forma scritta in una apposita cassetta con scritta **"Segnalazioni"**;
2. essere inviata tramite l'e-mail **segnalazioni@coopalparco.it**

Cassetta ed e-mail sono entrambe accessibili solo a **CAPECCIONI ALBERTO Responsabile della gestione delle segnalazioni,** appositamente delegato e formato dal Legale Rappresentante sulla modalità di gestione delle segnalazioni, il quale periodicamente ne verificherà il contenuto.

3. Essere riferita in forma diretta od orale al suddetto Delegato.

Della ricezione di ciascuna segnalazione sarà dato riscontro al segnalante.
La presente comunicazione sarà diffusa all'interno dell'azienda e pubblicata sul sito internet dell'azienda stessa

Il Rappresentante Legale
Anna Morelli